



Corte dei Conti

N. 5/CONTR/CL/05

a

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
III COLLEGIO

Nell'adunanza del 29 novembre 2004 composta dai seguenti magistrati:

- PRESIDENTI di SEZIONE:** dott. Rosario Elio BALDANZA
prof. Massimo VARI
- CONSIGLIERI:** dott. Laura DI CARO, dott. Antonio DE TROIA, dott. Paolo NERI, dott. Mario FALCUCCI, dott. Ermanno GRANELLI, dott. M. Luisa DE CARLI, dott. Mario D'AMICO, dott. Maurizio PALA, dott. Giovanni COPPOLA, dott. Fabio VIOLA, dott. Mario NISPI LANDI, dott. Giorgio CANCELLIERI;
- REFERENDARI:** dott. Luisa D'EVOLI (**relatore**)
dott. Rosa FRANCAVIGLIA.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'ipotesi di accordo relativa al contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione della disciplina di raccordo per il passaggio del personale non dirigente dell'AGEA al comparto degli enti pubblici non economici sottoscritta in data 7 aprile 2004 e pervenuta alle Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, in data 16 novembre 2004;

VISTA la comunicazione, in data 22 novembre 2004, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte per il giorno 29 novembre 2004

UDITO il relatore, ref. Luisa D'EVOLI ;

DELIBERA



di rendere certificazione positiva in ordine all'ipotesi di accordo in oggetto, con le motivazioni e le osservazioni di cui all'allegato rapporto di certificazione;

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante l'allegato rapporto di certificazione, all'ARAN, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Comitato di settore per il comparto degli enti pubblici non economici.

Il Presidente

Pres. di Sez. Rosario Elio Baldanza

R. Elio Baldanza

Il Relatore

Ref. Luisa D'Evoli

Luisa D'Evoli

Depositato in Segreteria **14 FEB. 2005**

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA, **14 FEB. 2005**

Il Dirigente

G. Sforza

~~IL DIRIGENTE~~
~~(G. Sforza)~~

Ad Giulio Sforza



Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione della disciplina di raccordo per il passaggio del personale non dirigente dell'AGEA al comparto degli enti pubblici non economici, sottoscritta in data 7 aprile 2004, trasmessa per la certificazione il 16 novembre 2004 e pervenuta alla Segreteria delle Sezioni riunite in data 16 novembre 2004.

1. Viene all'esame di queste Sezioni riunite, per la certificazione prevista dall'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione della disciplina di raccordo per il passaggio del personale non dirigente dell'AGEA al comparto degli enti pubblici non economici.

2. L'ipotesi di accordo in esame è stata stipulata ai sensi dell'art. 29, comma 4, del CCNL del comparto enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003 e ai sensi dell'art. 14, comma 4, del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002.

L'accordo si applica al personale non dirigente dell'AGEA ed integra la disciplina speciale di raccordo per il passaggio del predetto personale dal comparto delle aziende autonome al comparto degli enti pubblici non economici.

3. Occorre premettere che con l'art. 2 del d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188 sono state attuate la soppressione dell'azienda autonoma AIMA e la contestuale istituzione di un nuovo ente pubblico non economico denominato AGEA.

Conseguentemente, l'art. 6 del medesimo decreto legislativo ha disposto, al comma 1, il passaggio ed il relativo inquadramento nei ruoli del nuovo ente del personale appartenente ai ruoli dell'AIMA alla data del 16 ottobre 2000.

Sulla base del nuovo assetto normativo delineato dal d.lgs. n. 188 del 2000, l'art. 14, comma 4, del CCNQ del 18 dicembre 2002, relativo alla definizione dei comparti di contrattazione, ha previsto l'inserimento dell'AGEA nel comparto degli enti pubblici non economici con decorrenza dal 16 ottobre 2000.

Questa decorrenza, cadendo in vigenza del biennio contrattuale 2000-2001, ha comportato l'applicazione dei benefici economici previsti dal CCNL aziende (fino al 1° luglio 2000) e del CCNL enti pubblici non economici (dal 2 luglio 2000 al 31 dicembre 2001).

Pa



4. L'art. 29 del CCNL del 9 ottobre 2003 degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003 pone una prima disciplina di raccordo limitatamente al trattamento economico fondamentale e alla formazione delle tabelle di equiparazione del personale dell'AGEA confluito nel comparto degli enti pubblici non economici.

5. La presente ipotesi di accordo procede al completamento del raccordo sugli aspetti concernenti il trattamento economico accessorio.

L'art. 2 del testo negoziale, nel prevedere la corresponsione dell'indennità di ente prevista per il comparto degli enti pubblici non economici secondo la disciplina di cui all'art. 26 del CCNL del 9 ottobre 2003, pone altresì la disciplina di raccordo nel passaggio dall'indennità aziendale, prevista dall'art. 13 del CCNL aziende del 4 aprile 2001, all'indennità di ente istituita dall'art. 26 del CCNL degli enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003.

La disciplina di raccordo tra le due indennità trova fondamento nella diversa composizione del trattamento accessorio previsto dai due contratti alla data del passaggio dei dipendenti dell'AGEA dal comparto aziende al comparto enti pubblici non economici.

Alla data del 16 ottobre 2000, infatti, i dipendenti dell'AGEA, ai quali sino a quella data era stato applicato il contratto aziende relativo al biennio economico 2000-2001, percepivano già una indennità di azienda, istituita con l'art. 67 del CCNL del 5 aprile 1996, nella misura media di 216 euro mensili.

L'indennità di ente per il personale degli enti pubblici non economici è stata riconosciuta invece solo successivamente e cioè con l'art. 26 del CCNL del 9 ottobre 2003 relativo al biennio economico 2002-2003

La presente ipotesi di accordo (art. 2, comma 2) prevede pertanto che l'indennità di ente riassorba, fino alla concorrenza dei valori, l'indennità di azienda che cessa di essere corrisposta a partire dal 1° gennaio 2003.

Il comma 3 dell'art. 2 prevede poi che gli importi dell'indennità aziendale riassorbiti ai sensi del comma 2 incrementino le disponibilità del fondo per i trattamenti

VN



accessori di ente e che i predetti importi costituiscano un'ulteriore fonte speciale di alimentazione del fondo medesimo.

Il comma 4 prevede infine che la differenza tra la vecchia indennità aziendale e la nuova indennità di ente, pari a 63 euro medi mensili, decorrente dal 1° gennaio 2003, sia conservata in godimento dei dipendenti e sia corrisposta con assegno *ad personam* non riassorbibile con i futuri miglioramenti dell'indennità stessa.

6. Sull'ipotesi di accordo in esame, il Comitato di settore esprimeva parere favorevole in data 7 maggio 2004.

Successivamente l'ipotesi di accordo veniva trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. In questa sede la Presidenza del Consiglio esprimeva, in data 16 luglio 2004, parere favorevole "a condizione che all'art. 2, comma 4, dell'ipotesi di accordo le parole «non riassorbibile» venissero sostituite con la parola «riassorbibile»".

In esito al parere formulato dal Governo, l'ARAN, con nota del 16 settembre 2004, riteneva di porre al Ministro per la funzione pubblica la questione della riassorbibilità o meno dell'assegno in termini più generali.

L'ARAN osservava che, nel caso dell'AGEA, la condizione posta dal Governo, e cioè la riassorbibilità dell'assegno *ad personam*, avrebbe avuto "l'effetto di determinare, nel tempo, per via contrattuale, un risparmio di spesa, con una quantificazione negativa di oneri contrattuali ed un sicuro arretramento, sul piano individuale, di posizioni economiche già acquisite" e che la soluzione si sarebbe posta "in contrasto con la clausola contrattuale di cui all'art. 29, comma 2, del CCNL enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003, prevedendo tale disciplina ... per i dipendenti AGEA transitati nel nuovo comparto un assegno *ad personam* qualificato come non riassorbibile, pari alla differenza tra trattamento fondamentale in godimento, derivante dal contratto "aziende", ed il nuovo trattamento fondamentale, riconosciuto dal contratto enti pubblici non economici". La conseguenza sarebbe stata, pertanto, ad avviso dell'ARAN, "quella di riconoscere, al medesimo personale transitato al comparto enti pubblici non economici, due differenti tipologie di assegno: la prima non riassorbibile e la seconda riassorbibile, entrambe derivanti da contrattazione".



In data 11 novembre 2004, il Consiglio dei ministri esprimeva quindi parere favorevole sull'ipotesi di accordo, eliminando la condizione espressa della riassorbibilità dell'assegno *ad personam* nella precedente deliberazione del 16 luglio 2004.

7. Ai fini della valutazione della compatibilità finanziaria ed economica della presente ipotesi di accordo, la relazione tecnica dell'ARAN riferisce che l'accordo non genera costi aggiuntivi rispetto al CCNL degli enti pubblici non economici.

Per la nuova indennità di ente destinata al personale dell'AGEA trova infatti applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della ipotesi di accordo in epigrafe, la disciplina relativa alla indennità di ente del comparto enti pubblici non economici prevista dall'art. 26 del CCNL del 9 ottobre 2003, ivi comprese le modalità di finanziamento. Ciò significa che dal fondo sono prelevati gli importi necessari ad istituire l'indennità di ente, secondo le previsioni del contratto degli enti pubblici non economici.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del presente testo negoziale, gli importi dell'indennità aziendale riassorbiti in base al comma 2 dell'art. 2 della medesima ipotesi di accordo, e cioè fino a concorrenza dei valori della indennità di ente, confluiscono poi nel fondo per i trattamenti accessori di ente, incrementandone le relative disponibilità.

Il saldo tra le risorse in entrata e le risorse in uscita dal fondo determina così un incremento del fondo pari alla quota dell'indennità di ente finanziata con oneri a carico del CCNL per gli enti pubblici non economici, il cui onere troverebbe copertura nelle risorse allora previste in sede di rinnovo del CCNL per gli enti pubblici non economici.

In sede istruttoria, queste Sezioni riunite hanno poi acquisito ulteriori elementi da parte dell'ARAN sulle modalità di finanziamento della nuova indennità di ente.

Nella nota del 26 novembre 2004, l'ARAN ha esplicitato il meccanismo descritto dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 della ipotesi di accordo indicata in epigrafe. Ciò che non acquisisce il fondo per i trattamenti accessori di ente è solo la quota pari alla differenza tra l'indennità aziendale e la nuova indennità di ente che viene invece trasformata, solo per i vecchi dipendenti, in assegno *ad personam* non riassorbibile.

Sulla base di questi elementi, la Corte ritiene pertanto che, ai fini della valutazione di compatibilità finanziaria, la presente ipotesi di accordo non rechi oneri aggiuntivi

VB



rispetto a quelli quantificati nel CCNL degli enti pubblici non economici. Occorre, tuttavia, precisare che tale valutazione rimane ferma a condizione che, secondo una lettura combinata del comma 5 e del comma 3 dell'art. 2 del testo negoziale, tra le risorse storiche stabilmente acquisite al fondo unico non debba ricomprendersi l'intero importo della vecchia indennità aziendale, ma solo la quota indicata dal comma 2 del medesimo art. 2

8. Quanto alla compatibilità economica, sebbene l'ipotesi di accordo in epigrafe non rechi oneri aggiuntivi rispetto a quelli del CCNL per gli enti pubblici non economici, queste Sezioni riunite non possono non rilevare, in questa sede, che la scelta negoziale della non riassorbibilità dell'assegno *ad personam* – a prescindere da ogni valutazione di legittimità, posto che il principio della non riassorbibilità è affermato con carattere di generalità solo per il trattamento fondamentale – è suscettibile di generare effetti emulativi in sede di rinnovo contrattuale con evidenti oneri futuri.

9. Sulla base delle considerazioni esposte, queste Sezioni riunite ritengono di rilasciare certificazione positiva per l'ipotesi di accordo indicata in epigrafe, con le osservazioni di cui in motivazione.